


NUMERO ISTRUTTORIE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE NEL LAZIO



Inquadramento del tema

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e, quindi, che rispetti la capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, salvaguardi la biodiversità e consenta un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La Valutazione d'Impatto Ambientale è nata negli Stati Uniti nel 1969 con il National Environment Policy Act (NEPA) ed è stata introdotta in Europa dalla direttiva Comunitaria 85/337/CEE modificata successivamente dalle direttive 96/61/CE e dalla direttiva 97/11/CE. Recentemente l'Unione Europea, nell'ambito del processo di semplificazione della legislazione, ha raggruppato la direttiva iniziale e le sue tre successive nella direttiva 2011/92/UE, senza apportare alcun cambiamento alle disposizioni originali.

La VIA è stata recepita in Italia con la legge n. 349 dell'8 luglio 1986 e s.m.i., legge che istituiva il Ministero dell'ambiente e le norme in materia di danno ambientale; oggi, a seguito di un accidentato percorso normativo, è regolata dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i.

La VIA ha anticipato di alcuni anni il passaggio del quadro normativo di protezione ambientale e l'efficienza del sistema dei controlli, dall'approccio di "comando e controllo" a quello "integrato".

La procedura di VIA è strutturata sul principio di agire preventivamente e, al fine di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, prevede di

effettuare, per i progetti definiti in specifici allegati, una valutazione ambientale degli impatti diretti e indiretti che essi hanno sui seguenti elementi: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria e il clima; i beni materiali ed il patrimonio culturale, nonché sull'interazione tra tali elementi.


L'Autorità competente all'effettuazione della VIA a livello nazionale è il Ministro dell'ambiente che esprime un parere motivato, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, avendo acquisito il parere delle Regioni interessate.

In sede regionale l'Autorità competente è la Pubblica amministrazione cui sono affidate tutela, protezione, valorizzazione ambientale, individuata secondo le disposizioni delle Leggi regionali o delle Province autonome.

Le Regioni e le Province autonome disciplinano con proprie leggi le competenze proprie e quelle degli altri enti locali. La quasi totalità delle autorità competenti a livello regionale è costituita dalla Regioni. Nel Lazio l'autorità competente è la Regione.

Per lo svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio successive al rilascio del provvedimento, l'autorità competente si può avvalere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale (ARPA/APPA).

Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale i progetti elencati negli allegati II (competenza dello Stato) e III (competenza delle Regioni) del d.lgs.152/2006 e s.m.i. e i progetti riportati in allegato IV (competenza delle Regioni) relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n.394.



Provvedimenti VIA 19889-2015 e Pareri VIA Legge obiettivo (2003-2015)

Fonte: Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare

Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità i progetti elencati nell'allegato II (competenza dello Stato) che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, le modifiche o estensioni dei progetti elencati

nell'allegato II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e i progetti elencati nell'allegato IV (competenza delle Regioni).

Per questi ultimi progetti, alla luce dell'art.15 comma 1 lett. C) del decreto-legge 2014 n.91 che stabiliva che fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale con il quale venivano definiti i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento alla procedura di screening dei progetti di cui all'allegato IV (competenza delle Regioni), la procedura di assoggettabilità a VIA è stata effettuata a seguito di un esame "caso per caso" condotto su ciascun progetto ricadente nelle categorie elencate nell'Allegato IV sulla base dei criteri individuati nell'allegato V.

Questo regime transitorio è durato dal 25 giugno 2014 fino all'11 aprile 2015 data di entrata in vigore del decreto Ministeriale 30 marzo 2015 n. 52 - Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (GU Serie Generale n.84 del 11.4.2015).

Sono sottoposti a VIA anche i progetti di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale di cui alla Legge obiettivo (L.443/2001) che rientrano nelle tipologie progettuali indicate nell'Allegato II al d.lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo l'iter procedurale indicato dal d.lgs. 163/2006 e s.m.i. (artt. 165 e 185).

Il 21 luglio 2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114". Il legislatore con questo intervento intende rendere più veloce l'iter valutativo dei progetti dovuto anche alla frammentazione delle competenze normative, regolamentari e amministrative tra Stato e Regioni. Il decreto introduce due importanti novità: un procedimento unico nazionale attivabile facoltativamente dal proponente e un procedimento unico regionale obbligatorio in tutti i casi di Via locale.

ARPA Lazio, a partire da aprile 2015, fornisce supporto tecnico alla Regione per le istruttorie di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA. Il supporto tecnico consiste nel fornire alla Regione informazioni sulle matrici suolo, acqua e aria inerenti alle criticità ambientali eventualmente rilevate nelle ordinarie attività di controllo attraverso prelievi e misure eseguiti nelle aree interessate dall'intervento. Nei casi in cui il progetto riguardi un impianto sottoposto anche all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) l'Agenzia rilascia il suo parere nell'ambito della disciplina di cui al titolo III bis del d.lgs. 152/2006.

Definizione indicatore

L'indicatore misura il numero di istruttorie di valutazione ambientale (valutazione di impatto ambientale e verifica di assoggettabilità a VIA) di competenza regionale effettuate nel Lazio.

Analisi

L'andamento dell'indicatore mostra un significativo incremento (+129) delle verifiche di assoggettabilità tra il 2008 ed il 2009, ed un successivo decremento negli anni successivi che ha visto il numero di istruttorie passare dalle 296 del 2009 alle 42 del 2014.

Il numero delle VIA mostra un leggero aumento tra il 2008 ed il 2009 (+5) e, a partire dal 2011, un decremento che ha portato il numero di istruttorie nel 2013 a 20 rispetto le 75 del 2009. Nel 2014 si registra un live incremento rispetto al 2013 (+4).

La costante tendenza alla diminuzione delle istruttorie di valutazione ambientale è probabilmente legato al complesso momento economico.

Un andamento simile, anche se con un trend negativo meno marcato, si registra anche a livello nazionale per le valutazioni ambientali fino al 2013. Nel 2014 si è registrato un aumento delle istruttorie di VIA.

Nel 2015 si registra un numero di istruttorie complessivamente analogo all'anno precedente ma con una forte riduzione del numero di verifiche di assoggettabilità ed un significativo aumento del numero di VIA. Nel 2016 si conferma il numero complessivo di istruttorie rispetto l'anno precedente, con una crescita del numero di verifiche di assoggettabilità ed una diminuzione del numero di VIA.

Nel 2016 ha preso il via la collaborazione con l'Amministrazione regionale per quanto riguarda l'espressione di pareri su pratiche di VIA. L'Agenzia ha prestato il proprio supporto tecnico fornendo informazioni circa le criticità ambientali eventualmente rilevate nelle aree interessate dall'intervento sottoposto ad istruttoria di VIA (30 le richieste evase).

Numero di istruttorie di competenza regionale effettuate nel Lazio

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
VIA	70	75	53	56	23	20	24	40	31	392
Verifica assoggettabilità	167	296	209	170	89	46	42	28	37	1.084
Totale	237	371	262	226	112	66	66	68	68	1.476

(Fonte: sito web Regione Lazio)

BASE STATISTICA

I dati a disposizione per questo indicatore sono il numero di istruttorie di livello regionale, in funzione degli adempimenti stabiliti dalla normativa, a cui sono soggette le diverse tipologie di opere. Si tratta di informazioni acquisite dalla Regione Lazio (autorità competente) attraverso il portale istituzionale.

La diffusione dell'informazione inerente all'istruttoria di VIA attraverso il sito web dell'autorità competente è un obbligo previsto dalla normativa.